



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 40 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il sostegno del "Nido Familiare – Servizio Tagesmutter".

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Consigliere Comunale
4. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
5. Castellaz Maurizio - Consigliere Comunale
6. Centa Vittore - Consigliere Comunale
7. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
8. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
9. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
10. Malacarne Pierina - Consigliere Comunale
11. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
12. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
13. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
14. Rigoni Sara - Consigliere Comunale
15. Zanon Marcello Alessandro - Consigliere Comu

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore** e **Furlan Gian Franco**.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- la Conferenza dei Sindaci nell’ambito delle politiche familiari, ha effettuato una attenta analisi dei bisogni delle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni e dei servizi attualmente offerti sia attraverso il Servizio nido d’infanzia, sia con il Servizio Tagesmutter;
- nella seduta della Conferenza dei Sindaci di data 25.10.2023, le Amministrazioni comunali, al fine di agevolare e migliorare ulteriormente i servizi di conciliazione familiare, hanno inteso modificare il vigente regolamento del servizio Tagesmutter;
- al fine di rendere il servizio più fruibile da parte delle famiglie che non possono contare su servizi alternativo o su una rete familiare, si propone di:
 - aumentare la quota minima e massima di contributo da riconoscere ai fruitori del servizio Tagesmutter;
 - aumentare le ore massime di servizio ammesso e soggette a contributo portandole a 1440 su base annua.
- con deliberazione consiliare n. 36, dd. 28.12.2011 era stato approvato il Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter” del Comune di Imer;
- con successivi provvedimenti il regolamento era stato oggetto di modifiche, da ultimo con deliberazione consiliare n. 15, dd.27.05.2021.

Visto lo schema di Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter”, predisposto dagli uffici comunali competenti, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso rispondente ai bisogni emersi dall’analisi già citata.

Ritenuto quindi di disporre la revoca del previgente testo regolamentare che viene pertanto sostituito dal nuovo testo che si propone di adottare con il presente provvedimento.

Visto l’articolo 49 comma 3 lettera e) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, non comportando alcun impegno di spesa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli nr. 13, astenuti nr. 0 e contrari nr. 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, il Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter” approvato con deliberazione consiliare n. 15, dd. 27.05.2021.
2. Di approvare, conseguentemente, il nuovo Regolamento per il sostegno del “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter”, nel testo che si allega sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI IMER

Provincia di Trento

*cod.fisc. e p.iva 00 276510 229
Piazzale dei Piazza, 1 - 38050 IMER (TN)
tel. 0439/67016 - fax 67615
e-mail infoimer@mezzanoimer.com
<http://www.comune.imer.tn.it/>*

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE – SERVIZIO *TAGESMUTTER*”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20.12.2023

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di Imer sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio della Comunità di Primiero, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano ancora accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento.
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito ICEF).
3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,46 ad un massimo pari ad euro 6,50 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti ICEF come specificato nella seguente tabella.
Per i valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore, il contributo orario è compreso tra il contributo massimo ed il contributo minimo in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante con arrotondamento ad Euro 0,10:

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
Valore ICEF al di sotto del quale si eroga il massimo	0,13	Euro 6,50
Valore ICEF al di sopra del quale si eroga il minimo	0,30	Euro 4,46

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite.

5. Viene demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo del sussidio orario minimo e massimo a seguito di modifiche del trasferimento dei fondi da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio *tagesmutter* in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il mese in cui s'intende usufruire del servizio, indicando il periodo per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'ICEF del proprio nucleo familiare (dichiarazione ICEF + domanda unica), nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

Art. 6

Ore finanziabili

1. Il Comune di Imer finanzia annualmente, per ogni soggetto di cui all'art. 2 del presente regolamento, 1440 ore per l'anno in corso.

Art. 7

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 8

Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Imer è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune di Imer, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.